

Bonus sociale rifiuti: chiarimenti sulla nuova agevolazione e suggerimenti operativi

Giovedì 24 aprile 2025 – ore 10.30

Relatore: Simone Pellegrin

Istituzione del bonus sociale rifiuti

DPCM 21 gennaio 2025, n. 24

- ▶ Il bonus sociale rifiuti è una misura agevolativa introdotta a livello nazionale e basata sul medesimo meccanismo perequativo già applicato in altri settori regolati da ARERA
- ▶ Il DPCM ha individuato i principi e i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio rifiuti che si trovino in condizioni economico-sociali disagiate
- ▶ Le modalità applicative delle agevolazioni tariffarie sono stabilite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)
- ▶ Tempistiche di introduzione comportano criticità applicative e incertezza

Compiti di AREGA

In base al DPCM 21 gennaio 2025, n. 24

- ▶ Definisce le modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto al bonus
- ▶ Definisce le modalità di scambio dei dati necessari alla gestione dei flussi finanziari tra i gestori, ivi inclusi i comuni, e la Cassa per i servizi energetici e ambientali, anche per il tramite del sistema SGATE, necessari alla attuazione delle compensazioni
- ▶ Definisce le modalità applicative delle agevolazioni tariffarie (in luogo dei Comuni)
- ▶ Istituisce e aggiorna con propri provvedimenti una apposita componente perequativa
- ▶ Può prevedere l'introduzione di meccanismi di gradualità, per un periodo di dodici mesi, nell'applicazione delle agevolazioni tariffarie
- ▶ Monitora gli effetti delle disposizioni tariffarie dandone comunicazione, con cadenza annuale, ai Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'economia e delle finanze, al fine dell'adozione di disposizioni modificative e integrative

Compiti dei Comuni

In base al DPCM e alla Deliberazione 133/2025 ARERA

- ▶ richiedere 6 € a ciascuna utenza mediante avviso di pagamento: gestione documentale
- ▶ incassare le entrate derivanti da questa terza componente perequativa: gestione contabile in entrata
- ▶ individuare i beneficiari del bonus mediante scambio di dati con INPS e altre banche dati esterne: gestione informatica
- ▶ riconoscere – con modalità non ancora definite – l’agevolazione ai contribuenti che ne avranno diritto: gestione tributaria
- ▶ compilare la dichiarazione entro il 31 gennaio a CSEA specificando quanto è stato bollettato: gestione informativa tramite portale
- ▶ versare a CSEA 6 € per ciascuna utenza bollettata, a prescindere che tale importo sia stato o meno incassato, entro il 31 marzo 2026: gestione contabile in spesa

Caratteristiche del bonus

Chi ne ha diritto e in base a quali requisiti

- ▶ Il bonus sociale per i rifiuti è riconosciuto agli **utenti domestici**, nuclei familiari in condizioni di effettivo e documentato disagio economico, con riferimento ad una **unica fornitura** di servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, nella titolarità di **uno dei componenti del nucleo familiare**
- ▶ Sarà utilizzato come riferimento l'Indicatore di situazione economica equivalente (**ISEE**): ne beneficeranno i nuclei familiari il cui ISEE non risulti superiore a 9.530 euro, elevato a 20.000 euro limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico (i valori potranno essere aggiornati ogni tre anni da ARERA)

Caratteristiche del bonus

Modalità di riconoscimento e quantificazione

- ▶ A decorrere dal 1° gennaio 2025, il bonus sociale per i rifiuti è riconosciuto **automaticamente** agli utenti domestici in possesso dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità:
 - ▶ se il Comune si accredita al Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte): riduzione del 25 per cento della tassa sui rifiuti (TARI) o della tariffa corrispettiva – al momento non pare ancora possibile
 - ▶ altrimenti: riduzione del 25 per cento della spesa media nazionale per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani
- ▶ SGAte è l'acronimo di Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche, un portale online che facilita la gestione delle richieste per il Bonus Sociale da parte dei Comuni italiani. Al momento la sezione «bonus rifiuti» non è ancora stata attivata

Istituzione della componente perequativa

Per la copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della agevolazione, ARERA ha istituito una componente perequativa UR3, applicata alla generalità' dell'utenza, domestica e non domestica. (ARERA provvederà, **con successivi provvedimenti**, alla differenziazione della UR3 tra utenze domestiche e utenze non domestiche, valutando ulteriori affinamenti dell'articolazione della medesima componente)

► Principi ispiratori della componente perequativa (da DPCM):

a) rispetto del principio di proporzionalità, secondo le modalità definite da ARERA, anche tenendo conto della componente variabile della spesa sostenuta dagli utenti per il servizio; *(al momento disatteso: 6 € per tutti i nuclei e le und)*

b) uniforme applicazione sul territorio nazionale;

c) meccanismi di aggiornamento certi e trasparenti.

Deliberazione AREGA 133/2025/R/Rif

Articolo 1 – Procedimento di consultazione

- ▶ Avvia un procedimento finalizzato all'attuazione di quanto disposto dal d.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24 con cui:
 - ▶ definire le modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli aventi diritto;
 - ▶ avviare le interlocuzioni con il Garante per la Protezione dei Dati Personali e con i soggetti coinvolti;
 - ▶ definire **eventuali** meccanismi di gradualità nell'applicazione delle agevolazioni tariffarie;
 - ▶ definire le modalità di monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione delle suddette disposizioni.

Deliberazione AREGA 133/2025/R/Rif

Articolo 2 – Istituzione componente perequativa

- ▶ Al fine di consentire, a decorrere dall'1 gennaio 2025, il riconoscimento degli oneri derivanti dall'erogazione dell'agevolazione tariffaria, si prevedono le misure urgenti :
 - ▶ A decorrere dall'1 gennaio 2025 è istituita la componente perequativa unitaria *UR3,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti;
 - ▶ La componente *UR3,a*, inizialmente posta pari a 6 euro/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità ;
 - ▶ Viene creato il Conto per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale rifiuti, anche denominato Conto *UR3*, alimentato dalla stessa componente perequativa;
 - ▶ Similmente all'applicazione delle altre componenti perequative, occorrerà riconoscere e versare a CSEA l'importo bollettato effettivamente, decurtato della trattenuta per assicurare il bonus sul proprio territorio

Criticità prevalenti

Nota IFEL

- ▶ Immediata applicabilità genera problemi di natura organizzativa e regolamentare dovuto alle tempistiche troppo ristrette a disposizione dei Comuni (30 aprile, con proroga 30 giugno)
- ▶ Entità notevole: anche questa componente perequativa è posta tutta in carico ai Comuni, anche in caso di mancato pagamento da parte degli utenti del servizio, con conseguente obbligo di sopperire con proprie risorse di bilancio (rinvio della questione alle Sezioni unite Corte dei conti)
- ▶ Mancato coordinamento con le analoghe misure adottate da moltissimi Comuni in materia di agevolazioni sociali (Regolamento TARI e non solo)
- ▶ Disponibilità delle informazioni: tempistiche incerte e coinvolgimento di molti attori (INPS, SGAt, uffici tributi, software house...). Scadenze ravvicinate

Problematiche risolvibili

- ▶ Revisione regolamentare: non necessaria allo stato attuale; eventuale sovrapposizione di agevolazioni statale e comunale; si valuterà nel 2026, ma al momento si evita il rischio di azzerare agevolazioni su utenti deboli
- ▶ Necessità di modifica degli avvisi di pagamento relativi al 2025: nessun Comune ad oggi ha già esaurito l'invio degli atti (qualcuno ha mandato acconto) quindi c'è tempo e modo per inserire le nuove indicazioni e la componente perequativa UR3
- ▶ Incertezza sull'ammontare della componente perequativa: 6 € già applicabile
- ▶ Dubbi sulla cumulabilità con altre misure comunali

Quadro normativo attuale: scadenze TARI

- ▶ L'incertezza principale al momento consiste nell'operatività della doppia misura: da un lato il prelievo della componente perequativa e dall'altro il riconoscimento del bonus
- ▶ 30 aprile: scadenza approvazione PEF, tariffe, regolamento, ma soprattutto termini di versamento (laddove non fissati nel Regolamento TARI)
- ▶ Possibile proroga al 30 giugno: non ancora Legge, DL convertito intorno al 13 maggio, quindi nel caso di mancata approvazione entro il 30 aprile delle tariffe occorre convocare il CC dopo tale data
- ▶ Fissare ora le scadenze di versamento può diventare decisamente complesso

Tempi e modalità di riscossione

Quadro normativo e regolatorio

- ▶ La norma (articolo 13 comma 15-ter D.L. 201/2011) prevede che il versamento della TARI per l'anno 2025 avvenga applicando:
 - ▶ Le tariffe approvate per l'anno 2024 in acconto (o acconti) con scadenze precedenti al 1° dicembre dell'anno in corso;
 - ▶ Le tariffe approvate per l'anno 2025, utilizzabili solo a decorrere dal 28 ottobre (pubblicazione su sito MEF) e con scadenza di pagamento successiva al 1° dicembre
- ▶ Per l'anno 2025, i gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti possono agire in deroga al comma 26.2 del TQRIF (*In presenza di una frequenza di riscossione annuale, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a garantire all'utente almeno due rate di pagamento a scadenza semestrale, fermo restando la facoltà del medesimo utente di pagare in un'unica soluzione*).

Casi pratici di bollettazione – Caso 1

Doppio invio: acconto e saldo

- ▶ Emissione di acconto sulla base delle tariffe 2024: non richiedere a ciascun contribuente (domestico) più del 75% dell'ammontare complessivo dovuto per il 2025
- ▶ Emissione del saldo in autunno, (scadenza dopo 1° dicembre), con nuova componente perequativa e – per i beneficiari del bonus sociale – l'agevolazione del 25% spettante (la componente perequativa UR3 da 6,00 € potrebbe anche essere richiesta contestualmente all'emissione dell'acconto)

PRO	CONTRO
<ul style="list-style-type: none">• Rispetta il dettato normativo• Tempistiche maggiori per importazione delle informazioni• Permette incassi più tempestivi	<ul style="list-style-type: none">• Raddoppia gli oneri di spedizione• Aumenta la confusione con il doppio invio con tariffe diverse• Aumenta afflusso allo sportello TARI

Casi pratici di bollettazione – Caso 2

Unico invio posticipato

- ▶ Il Comune posticipa l'emissione degli avvisi di pagamento fino a quando saranno rese note le modalità operative per individuare i beneficiari del bonus
- ▶ Con buona probabilità, vista la solerzia con cui ha proceduto ARERA sul punto, le regole potranno già essere definite nelle prossime settimane
- ▶ Tra maggio e giugno i Comuni potrebbero quindi già disporre di tutte le informazioni necessarie per il riconoscimento dei soggetti a cui erogare il bonus
- ▶ Emissione unica nei mesi estivi con scadenza 30 settembre e 31 dicembre

PRO	CONTRO
<ul style="list-style-type: none">• Contiene gli oneri di spedizione• Tempistiche ampie per importazione delle informazioni• Evita ogni incertezza al contribuente	<ul style="list-style-type: none">• Non rispetta il dettato normativo• Allunga i tempi di incasso• Indeterminatezza dei tempi: ad oggi è impossibile comprendere quando ARERA renderà disponibili le informazioni

Casi pratici di bollettazione – Caso 3

Unico invio con eventuale correzione

- ▶ Il Comune emette gli avvisi di pagamento TARI con le tariffe di competenza dell'anno 2025 in unica soluzione già entro maggio, inserendo la componente perequativa ma non l'agevolazione agli aventi diritto, in quanto al momento non nota
- ▶ Successivamente – e comunque prima della scadenza della rata di saldo di dicembre – trasmetterà solo ai percettori del bonus sociale una informativa contenente lo storno del 25% di quanto già richiesto a titolo di TARI prevedendo un ricalcolo dell'ultima rata
- ▶ In questo modo si avrebbe il vantaggio di poter già fin da ora fissare le scadenze dei pagamenti (confermando eventualmente quelle degli anni passati) ed agire poi con un secondo mini-invio di documenti ai soli soggetti che dovessero avere diritto al bonus sociale, senza bloccare i flussi di cassa già consolidati

PRO	CONTRO
<ul style="list-style-type: none">• Contiene gli oneri di spedizione• Fissazione fin da ora delle scadenze• Permette incassi più tempestivi (prime rate)	<ul style="list-style-type: none">• Non rispetta il dettato normativo• Incertezza dei contribuenti: chi ha il bonus?• Richiede mini (?) invio integrativo

Aggiornamento dell'avviso di pagamento

- ▶ Diventa strategico in ogni caso mettere mano allo schema di avviso di pagamento che si produrrà nei prossimi mesi:
 - ▶ Opportuno evidenziare la presenza in bolletta di una componente perequativa su cui la scelta del Comune è pari a zero, così come la scelta di destinare le risorse incassate dai contribuenti;
 - ▶ Se prodotto prima di conoscere i beneficiari andrà evidenziata la circostanza specificando che il Comune provvederà successivamente a comunicare ai soggetti interessati l'applicazione del bonus
- ▶ ARERA si esprimerà in merito come fatto in passato con le altre componenti perequative, indicando come modificare/integrare l'avviso

Dubbi applicativi

- ▶ A quali utenze si applica la UR3 e quali sono i criteri di individuazione?
- ▶ Quando saranno definite le modalità applicative?
- ▶ Quanto ci impiegherà la software-house a inserire le agevolazioni per gli aventi diritto?
- ▶ È prevista una proroga? Un'entrata in vigore dal 2026?
- ▶ L'ISEE potrebbe essere presentato anche il 30 dicembre: in tal caso da quando decorrerà la spettanza del bonus? Quindi ogni quanto saranno aggiornate le informazioni per determinare i beneficiari?